

Estratto del patto parasociale

come modificato da separato accordo modificativo

comunicato alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 e delle disposizioni applicabili del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58 (“**TUF**”) e delle disposizioni applicabili del Regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (“**RE**”) si rende noto quanto segue.

Premesse

(A) In data 31 marzo 2014 la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (c.f. 92035840526), fondazione di origine bancaria con sede in Banchi di Sotto, 34, Siena, Italia (“**FMPS**” o la “**Fondazione**”) ha concluso con Fintech Advisory Inc, società costituita ai sensi del diritto del Delaware, con sede legale in 375 Park Ave, New York, Stati Uniti d’America, numero di iscrizione 19565 (“**Fintech**”) e BTG Pactual Europe LLP, società costituita ai sensi del diritto inglese, con sede legale in 4-19 Berkeley Square House, Londra, W1J6BR (“**BTG Pactual**”, e unitamente a FMPS e Fintech, anche le “**Parti**”; Fintech e BTG Pactual gli “**Acquirenti**”) un contratto di compravendita (il “**Contratto di Compravendita**”) di azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**BMPS**”) avente ad oggetto, tra l’altro:

(i) la compravendita di n. 525.669.287 azioni ordinarie BMPS, pari al 4,5% del capitale sociale ordinario di BMPS, a favore di Fintech; e

(ii) la compravendita di n. 233.630.794 azioni ordinarie BMPS, pari al 2% del capitale sociale ordinario di BMPS, a favore di BTG Pactual (le “**Vendite**”).

(B) Il prezzo di entrambe le Vendite è stato fissato nella misura di Euro 0.2375 per azione ordinaria BMPS.

(C) L’efficacia del Contratto di Compravendita è sospensivamente condizionata all’avverarsi delle seguenti condizioni sospensive:

(i) l’ottenimento dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. 17.5.1999, n. 153;

(ii) l’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (le “**Condizione Sospensive**”). ⁽¹⁾

(D) Ai sensi del Contratto di Compravendita, Fintech e BTG Pactual hanno la facoltà di designare quali soggetti acquirenti delle azioni BMPS indicate alle premesse A(i) e A(ii) uno o più società appartenenti al proprio gruppo

¹ “Le Condizioni Sospensive si sono avverate per quanto attiene al Ministero dell’Economia da ultimo in data 14/05/2014 e per quanto attiene la Banca d’Italia in data 13/05/2014”.

o fondi gestiti dalle stesse. A tal fine BTG Pactual ha designato i fondi (i) BTG Pactual Absolute Return II Master Fund, LP costituita in forma di exempted limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman (ii) BTG Pactual Global Emerging Markets and Macro Faster Fund, LP costituita in forma di exempted limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman, (iii) BTG Pactual Global Equity Opportunities Master Fund, LP costituita in forma di exempted limited partnership ai sensi del diritto delle Isole Cayman, e (iv) Queen Street Fund Limited, costituita in forma di exempted company ai sensi del diritto delle Isole Cayman, tutte gestite da BTG Pactual Global Asset Management Ltd., società costituita ai sensi del diritto di Bermuda, con sede legale presso Conyers Dill & Pearman, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11, Bermuda. Fintech ha designato Fintech Europe S.a.r.l., società a responsabilità limitata costituita ai sensi del diritto lussemburghese con sede in 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

(E) Il Contratto di Compravendita prevede, tra l'altro, alcune pattuizioni parasociali le cui principali previsioni: (i) prevedono in capo ai paciscenti un obbligo di sottoscrizione di azioni in relazione all'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria di BMPS in data 28 dicembre 2013; (ii) prevedono taluni limiti al trasferimento di partecipazioni in capo alle Parti; (iii) disciplinano obblighi e modalità di presentazione congiunta di una lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione e di una lista per la nomina dei membri del collegio sindacale di BMPS, prevedendo un obbligo di voto di dette liste; (iv) prevedono taluni obblighi nel caso di sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione di BMPS; (v) disciplinano le modalità e le condizioni per la (eventuale) designazione del candidato a presidente del consiglio di amministrazione di BMPS da parte di FMPS (con il consenso degli Acquirenti), e (vi) prevedono che le Parti si adoperino, nei limiti di legge, al fine di promuovere la nomina nella carica di amministratore delegato di uno dei candidati tra quelli designati dagli Acquirenti (con il consenso di FMPS).

(F) In data 30 aprile 2014, le Parti, e i soggetti nominati dagli Acquirenti, hanno sottoscritto un accordo modificativo del Contratto di Compravendita (l'“**Accordo Modificativo**”) e di talune delle pattuizioni parasociali in esso contenute, anche a seguito della decisione della Banca – assunta in data 18 aprile 2014 – di convocare l'assemblea straordinaria degli azionisti nei giorni 20, 21 e 22 maggio 2014, al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno: “aumento di capitale sociale a pagamento per un importo complessivo di Euro 5.000.000.000,00 [...] da offrirsi in opzione agli azionisti della Società [...] previa revoca della delibera di aumento del capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 3 miliardi assunta dall'Assemblea Straordinaria del 28 dicembre 2013” (il “**Nuovo Aumento di Capitale**”).

(G) Con comunicato stampa in data 29 aprile 2014, BMPS ha informato che la delibera avente ad oggetto il raggruppamento di azioni adottata dall'assemblea straordinaria della stessa in data 28 dicembre 2013 sarà eseguita in data 5 maggio 2014 (il “**Raggruppamento di Azioni**”). A seguito del Raggruppamento di Azioni, il capitale sociale risulterà suddiviso in n. 116.815.397 azioni ordinarie e di conseguenza il numero di azioni ordinarie BMPS oggetto delle Vendite sarà pari: (i) a n. 5.256.693, quanto a Fintech e al soggetto da essa nominato; e (ii) a n. 2.336.308, quanto a BTG Pactual e ai soggetti da essa nominati (fermi, ovviamente, i già concordati ammontari complessivi dei prezzi di acquisto).

(H) In particolare con l'Accordo Modificativo, il numero di azioni ordinarie BMPS oggetto di compravendita in base al Contratto di Compravendita è stato determinate, in ragione del Raggruppamento di Azioni, nella seguente misura:

(i) in n. 525.669.287 azioni ordinarie BMPS, divise per 100, e pertanto, arrotondato per eccesso, in n. 5.256.693 azioni ordinarie BMPS nel caso di Fintech (e del soggetto da questa nominato ai sensi del Contratto di Compravendita, come sopra indicato nella Premessa D) (il “**Primo Blocco di Azioni**”); e

(ii) in n. 233.630.794 azioni ordinarie BMPS, divise per 100, e pertanto, arrotondato per eccesso, in n. 2.336.308 azioni ordinarie BMPS nel caso di BTG Pactual (e dei soggetti da questa nominati ai sensi del Contratto di Compravendita, come sopra indicati nella Premessa D) (il “**Secondo Blocco di Azioni**”).

Di seguito vengono fornite le informazioni essenziali richieste ai sensi degli artt. 130 e 131 del RE. Rispetto al precedente testo del 4 aprile 2014, le parti modificate sono riportate in corsivo sottolineato.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto di pattuizioni parasociali

Le pattuizioni parasociali hanno ad oggetto Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Siena, Piazza dei Salimbeni, 3 (c.f. 00884060526), capitale sociale pari a Euro 7.484.508.171,08, suddiviso in n. 11.681.539.706 azioni ordinarie.

A seguito del Raggruppamento di Azioni, il capitale sociale rimarrà invariato, mentre il numero di azioni ordinarie sarà complessivamente pari a n. 116.815.397.

2. Strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni parasociali

In applicazione del patto parasociale, modificato ai sensi dell'Accordo Modificativo:

I) per ciò che attiene il Vincolo di Non Diluizione (v. infra, sezione 3, Contenuto delle pattuizioni parasociali), le Parti (e i soggetti nominati dagli Acquirenti ai sensi del Contratto di Compravendita, come sopra indicati nella Premessa D) si sono impegnate a esercitare il diritto di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni di BMPS che saranno emesse in esecuzione del Nuovo Aumento di Capitale, in modo tale da detenere un numero di azioni ordinarie BMPS almeno pari:

- (i) per quanto riguarda la Fondazione, al 2,5% del capitale sociale di BMPS;
- (ii) per quanto riguarda Fintech, al 4,5% del capitale sociale di BMPS; e
- (iii) per quanto riguarda BTG Pactual, al 2% del capitale sociale di BMPS;

II) per ciò che attiene il Primo e il Secondo Lock-up (v. infra, sezione 3, Contenuto delle pattuizioni parasociali) gli strumenti finanziari oggetto delle pattuizioni parasociali sono rispettivamente i seguenti:

- (a) in relazione al Primo Lock-up (come infra definito), le Azioni Rilevanti BMPS (come infra definite);
- (b) in relazione al Secondo Lock-up (come infra definito), le Azioni di Lock-up BMPS (come infra definite);

Per "Azioni Rilevanti BMPS" si intende:

- (i) per quanto riguarda la Fondazione, il numero di azioni ordinarie BMPS che corrisponde al 2,5% del capitale sociale BMPS alla data di sottoscrizione dell'Accordo Modificativo e del capitale sociale di BMPS, come risulterà a seguito dell'esecuzione del Nuovo Aumento di Capitale;
- (ii) per quanto riguarda Fintech, il numero di azioni ordinarie BMPS che corrisponde al 4,5% del capitale sociale BMPS alla data di sottoscrizione dell'Accordo Modificativo (i.e., 525.669.287 azioni ordinarie BMPS) e del capitale sociale di BMPS come risulterà a seguito dell'esecuzione del Nuovo Aumento di Capitale; e
- (iii) per quanto riguarda BTG Pactual, il numero di azioni ordinarie BMPS che corrisponde al 2% del capitale sociale BMPS alla data di sottoscrizione dell'Accordo Modificativo (i.e., 233.630.794 Azioni Ordinarie BMPS) e del capitale sociale di BMPS come risulterà a seguito dell'esecuzione del Nuovo Aumento di Capitale;

Per **“Azioni di Lock-up BMPS”** si intende:

- (i) per quanto riguarda la Fondazione, il numero di azioni ordinarie BMPS, pari a (a) il numero di azioni corrispondente al 2,5% del capitale sociale BMPS alla data odierna (i.e., 292.038.494 e, a seguito del Raggruppamento di Azioni, 2.920.384) (il “Blocco di Azioni del Venditore”), più (b) il 60% (sessanta per cento) delle azioni ordinarie BMPS di nuova emissione, che la Fondazione acquisterà per effetto dell’esercizio del diritto di opzione sul Blocco di Azioni del Venditore, nel contesto del Nuovo Aumento di Capitale;
- (ii) per quanto riguarda Fintech, il numero di azioni ordinarie BMPS, pari a (a) il Primo Blocco di Azioni, più (b) il 60% (sessanta per cento) delle azioni ordinarie BMPS di nuova emissione, che Fintech acquisterà per effetto dell’esercizio del diritto di opzione sul Primo Blocco di Azioni, nel contesto del Nuovo Aumento di Capitale; e
- (iii) per quanto riguarda BTG Pactual, il numero di azioni ordinarie BMPS, pari a (a) il Secondo Blocco di Azioni, più (b) il 60% (sessanta per cento) delle azioni ordinarie BMPS di nuova emissione, che BTG Pactual acquisterà per effetto dell’esercizio del diritto di opzione sul Secondo Blocco di Azioni, nel contesto del Nuovo Aumento di Capitale.

III) per ciò che attiene le pattuizioni relative alla *governance* di BMPS (v. infra, sezione 3, Contenuto delle pattuizioni parasociali), gli obblighi di voto previsti con riferimento (a) al voto della lista per l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione di BMPS; (b) al voto della lista per l’elezione dei membri del collegio sindacale di BMPS, e, se del caso, (c) all’elezione del presidente del consiglio di amministrazione di BMPS, sono stati assunti dalle Parti con riferimento a tutte le azioni ordinarie BMPS che ciascuna di esse deterrà alla data della relativa assemblea.

La seguente tabella indica il numero delle azioni apportate al sindacato di voto pre e post Raggruppamento di Azioni, nonché la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto all’insieme delle azioni emesse da BMPS e rispetto all’insieme delle azioni conferite nel patto parasociale.

<u>Parti</u> <u>(da intendersi inclusive dei rispettivi soggetti nominati ai sensi del Contratto di Compravendita)</u>	<u>Azioni sindacate pre Raggruppamento di Azioni</u>	<u>Azioni sindacate post Raggruppamento di Azioni</u>	<u>% rispetto al totale del capitale sociale BMPS</u>	<u>% rispetto al capitale sociale conferito nel patto</u>
<u>Fondazione</u>	<u>292.038.494</u>	<u>2.920.384²</u>	<u>2,5</u>	<u>27,778</u>
<u>Fintech</u>	<u>525.669.287</u>	<u>5.256.693</u>	<u>4,5</u>	<u>50</u>
<u>BTG Pactual</u>	<u>233.630.794</u>	<u>2.336.308</u>	<u>2,0</u>	<u>22,222</u>
<u>Totale</u>	<u>1.051.338.575</u>	<u>10.513.385³</u>	<u>9%</u>	<u>100%</u>

² FMPS, in sede di Raggruppamento di Azioni, provvederà ad acquistare una frazione di una nuova azione raggruppata mancante per consentire la detenzione di un numero complessivo di 2.920.385 azioni ordinarie BMPS.

³ A seguito dell’acquisto da parte di FMPS della frazione di una nuova azione raggruppata (v. nota precedente) il totale delle azioni apportate al sindacato di voto sarà pari a 10.513.386.

3. Contenuto delle pattuizioni parasociali

Vincolo di Non Diluizione

Le Parti (e i soggetti nominati dagli Acquirenti ai sensi del Contratto di Compravendita, come sopra indicati nella Premessa D) si sono impegnate a sottoscrivere le azioni di BMPS in relazione al Nuovo Aumento di Capitale, in modo tale da detenere, successivamente alla sua sottoscrizione, un numero di azioni ordinarie BMPS almeno pari:

- (i) per quanto riguarda la Fondazione, al 2,5% del capitale sociale di BMPS;
- (ii) per quanto riguarda Fintech, al 4,5% del capitale sociale di BMPS; e
- (iii) per quanto riguarda BTG Pactual, al 2% del capitale sociale di BMPS

(l'insieme delle pattuizioni di cui sopra il “**Vincolo di Non Diluizione**”)

Le Parti hanno invece escluso la sussistenza di obblighi di sottoscrivere azioni di nuova emissione in relazione a ulteriori aumenti di capitale di BMPS.

In caso di azioni o operazioni societarie, o eventi, che possano causare una diluizione della partecipazione attualmente detenuta dalle Parti, quali fusioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, conversione di strumenti finanziari sottoscritti dal Tesoro (i cosiddetti “Monti Bond”), le Parti dovranno discutere in buona fede possibili azioni in relazione alle suddette operazioni.

Primo Lock-up e Secondo Lock-up

Primo Lock-up

Rispettivamente la Fondazione, Fintech e BTG Pactual (e i soggetti da queste ultime nominati ai sensi del Contratto di Compravendita, come sopra indicati nella Premessa D), tenuto conto degli impegni previsti ai sensi della Clausola 10 del Contratto di Compravendita, si sono impegnati, irrevocabilmente e reciprocamente, per un periodo che avrà durata fino alla scadenza del primo tra i seguenti termini (i) un mese successivo alla data in cui l'assemblea ordinaria della Banca avrà nominato il nuovo consiglio di amministrazione, e (ii) quindici mesi successivi alla data di sottoscrizione del Contratto di Compravendita di Azioni (e precisamente il 31 marzo 2014) (il “**Primo Periodo di Lock-up**”), a non:

- (A) offrire, vendere o altrimenti disporre delle proprie Azioni Rilevanti BMPS, fermo restando che la costituzione di diritti reali di pegno sulle Azioni Rilevanti BMPS, il prestito titoli avente ad oggetto Azioni Rilevanti BMPS, nonché derivati che non comportino consegna fisica delle sottostanti Azioni Rilevanti BMPS, saranno consentite (le “**Operazioni Consentite**”), a condizione che, ai sensi delle relative previsioni contrattuali, la parte di cui all'Operazione Consentita conservi i relativi diritti di voto, tanto in sede di assemblea ordinaria quanto straordinaria, fino a che, nel caso in cui l'Operazione Consentita sia la costituzione di un diritto reale di pegno, un “enforcement event” (come comunemente definito in questo tipo di operazioni) si sia verificato, o
- (B) impegnarsi, direttamente o indirettamente, in alcuna operazione, il cui risultato possa comportare alcuna delle operazioni vietate ai sensi della lettera (A) che precede.

(l'insieme delle pattuizioni riferite nel presente sottoparagrafo: il “**Primo Lock-up**”)

Secondo Lock-up

Al termine del Primo Periodo di Lock-up, rispettivamente Fondazione, Fintech e BTG Pactual (e i soggetti da queste ultime nominati ai sensi del Contratto di Compravendita, come sopra indicati nella Premessa D) si sono impegnati, irrevocabilmente e reciprocamente, (i) con riguardo alla Fondazione e a Fintech, per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Compravendita di Azioni (e precisamente il 31 marzo 2014), e (ii) con riguardo a BTG Pactual, per un periodo di 16 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Compravendita di Azioni (il “**Secondo Periodo di Lock-up**”), a non:

- (A) offrire, vendere o altrimenti disporre delle proprie Azioni di Lock-up BMPS, come previsto ai sensi della Clausola 10.1, fermo restando che, comunque, anche durante il Secondo Periodo di Lock-up, sarà consentito alle parti di impegnarsi, ovvero di continuare a essere impegnate in, Operazioni Consentite sulle Azioni di Lock-up BMPS, agli stessi termini e condizioni con cui queste sono consentite ai sensi della lettera (A) del paragrafo “Primo Lock-up” che precede, o
- (B) impegnarsi, direttamente o indirettamente, in alcuna operazione, il cui risultato possa comportare alcuna delle operazioni vietate ai sensi della lettera (A) che precede.

(l'insieme delle pattuizioni riferite nel presente sottoparagrafo: il “**Secondo Lock-up**”)

Lista per il consiglio di amministrazione di BMPS e per il collegio sindacale di BMPS

Gli Acquirenti e FMPS si sono impegnati a:

- (A) nel contesto della prima assemblea convocata a seguito della sottoscrizione del patto parasociale per deliberare sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione di BMPS (e in ogni successiva assemblea che si terrà in pendenza del patto parasociale), presentare una lista congiunta di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di BMPS, secondo quanto previsto ai sensi del TUF e nel rispetto delle disposizioni regolamentari attuative, delle disposizioni dello statuto di BMPS e delle previsioni parasociali contenute nel Contratto di Compravendita;
- (B) nel contesto della prima assemblea convocata a seguito della sottoscrizione del patto parasociale per deliberare sulla nomina del nuovo collegio sindacale di BMPS (e in ogni successiva assemblea che si terrà in pendenza del patto parasociale), presentare una lista congiunta di candidati per la nomina del collegio sindacale di BMPS, secondo quanto previsto ai sensi del TUF e nel rispetto delle disposizioni regolamentari, delle disposizioni dello statuto di BMPS e delle previsioni parasociali contenute nel Contratto di Compravendita;
- (C) votare a favore delle liste presentate ai sensi delle lettere (A) e (B) di cui sopra, con tutte le azioni ordinarie BMPS detenute da ciascuna delle Parti a quel tempo;
- (D) al fine di consentire una rappresentanza degli Acquirenti nel consiglio di amministrazione di BMPS attualmente in carica, FMPS (i) assume un impegno di ragionevole *best effort*, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti attualmente vigenti (ivi inclusi, al fine di evitare qualsiasi incertezza, i regolamenti adottati, o che possano essere adottati, dalla Banca di Italia), a causare, se possibile, le dimissioni volontarie di due amministratori di BMPS attualmente in carica e la cooptazione da parte del consiglio di amministrazione di BMPS di due amministratori designati dagli Acquirenti; e (laddove la sostituzione degli amministratori ai sensi del punto (i) non sia avvenuta) (ii) assume un impegno di ragionevole *best effort*, nel caso in cui taluno degli amministratori attualmente in carica di BMPS dovesse rassegnare le proprie dimissioni o cessare altrimenti dalla carica prima della nomina di un nuovo consiglio di

amministrazione di BMPS, a far sì che l'amministratore venuto a mancare sia sostituito con un amministratore designato dagli Acquirenti; e

- (E) in caso di cessazione dalla carica di componenti del consiglio di amministrazione di BMPS, le Parti si assumono un impegno di *best effort* a far sì che l'amministratore cessato dalla carica sia sostituito (mediante cooptazione o altrimenti) con un nuovo candidato designato dalla Parte che aveva designato l'amministratore cessato.

La lista congiunta di candidati per il consiglio di amministrazione presentata dalle Parti sarà composta come segue:

- (i) gli Acquirenti avranno diritto di designare congiuntamente il primo candidato della lista;
- (ii) FMPS avrà diritto di designare il secondo candidato della lista;
- (iii) gli Acquirenti avranno diritto di designare congiuntamente il terzo candidato della lista;
- (iv) FMPS avrà diritto di designare il quarto candidato, mentre gli Acquirenti avranno diritto di designare congiuntamente il quinto candidato e così via, fino a al numero massimo di amministratori determinato congiuntamente dalle Parti (numero che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a sei).

Le Parti hanno concordato che: (a) la designazione (congiunta) da parte degli Acquirenti di un candidato proposto alla carica di amministratore delegato sarà soggetta alla preventiva approvazione di FMPS, che non dovrà essere ingiustificatamente rifiutata; (b) e che la designazione da parte di FMPS di un candidato proposto alla carica di presidente sarà soggetta alla preventiva approvazione degli Acquirenti, che non dovrà essere ingiustificatamente rifiutata.

Le Parti dovranno predisporre la lista congiunta di candidati in modo tale che tenga conto dei requisiti di indipendenza che devono essere soddisfatti da alcuni candidati e della rappresentanza di genere.

Le Parti presenteranno una lista congiunta di 2 (due) candidati per la nomina del collegio sindacale di BMPS, di cui il primo sarà designato da FMPS, mentre il secondo sarà congiuntamente designato dagli Acquirenti.

Nomina del Presidente dell'assemblea e dell'amministratore delegato

Qualora la lista di candidati presentata congiuntamente dalle Parti ottenga il più alto numero di voti alla relativa assemblea o altrimenti qualora le Parti convengano congiuntamente che è opportuno proporre all'assemblea un candidato per la nomina alla carica di presidente di BMPS, FMPS dovrà proporre, quale candidato per la nomina, uno dei candidati indicati nella lista degli amministratori dalla stessa designati, e le Parti dovranno votare in favore di tale candidato con tutte le azioni ordinarie BMPS detenute da ciascuno di essi a quel tempo.

Qualora la lista di candidati presentata congiuntamente dalle Parti ottenga il più alto numero di voti alla relativa assemblea o altrimenti qualora le Parti convengano congiuntamente che è opportuno proporre al consiglio di amministrazione un candidato per la nomina alla carica di amministratore delegato di BMPS, le Parti dovranno adoperarsi, nei limiti delle leggi e dei regolamenti applicabili, al fine di promuovere la nomina alla carica di amministratore delegato di BMPS di uno dei candidati designati dagli Acquirenti nella lista presentata per la nomina del consiglio di amministrazione di BMPS.

4. Controllo

Le previsioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita, anche in relazione alle previsioni statutarie di cui all'art. 15 dello statuto di BMPS, non influiscono sul controllo di BMPS ai sensi dell'art. 93 del TUF.

5. Condizioni sospensive, durata e clausola risolutiva espressa

Le previsioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita sono efficaci per un periodo di tre (3) anni decorrenti dalla data della loro sottoscrizione, e pertanto scadranno automaticamente al terzo anniversario del 31 marzo 2014, ossia il 31 marzo 2017.

Le Parti hanno convenuto di condizionare l'efficacia del Contratto di Compravendita all'avveramento delle Condizioni Sospensive.

In caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni Sospensive entro il 15 maggio 2014 (o come conseguentemente posticipato, per iscritto, di comune accordo tra le Parti), il Contratto di Compravendita, ivi incluse le pattuizioni parasociali in esso contenute dovrà intendersi automaticamente risolto e privo di ogni effetto.

Tuttavia, in caso di mancato avveramento di alcuna delle Condizioni Sospensive entro il 15 maggio 2014 con riferimento a una delle Vendite soltanto, il Contratto di Compravendita dovrà intendersi automaticamente risolto e privo di ogni effetto, con riferimento al relativo Acquirente e ai diritti e alle obbligazioni di FMPS nei confronti di tale Acquirente. Tuttavia i diritti e le obbligazioni dell'altro Acquirente e quelli di FMPS nei confronti di tale altro Acquirente, come previsti ai sensi del Contratto di Compravendita, non saranno in alcun modo pregiudicati, ad eccezione delle pattuizioni relative alla *governance* di BMPS, che non si applicheranno, e che dovranno essere rinegoziate da tale altro Acquirente e da FMPS, successivamente alla relativa Vendita.

Il Contratto di Compravendita potrà essere unilateralmente risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) da ciascuna delle Parti che non sia inadempiente, qualora – tra le altre cose – una controparte non adempia a tutte le obbligazioni previste a suo carico, alla data di perfezionamento della relativa Vendita, ai sensi dello stesso contratto. In tale circostanza, la risoluzione non pregiudicherà in alcun modo i diritti e le obbligazioni di FMPS e dell'altro Acquirente, ad eccezione del fatto che tale Acquirente e FMPS, successivamente alla relativa Vendita, dovranno rinegoziare le pattuizioni relative alla *governance* di BMPS. Al fine di evitare qualsiasi dubbio, la Vendita che debba essere o sia stata perfezionata non sarà in alcun modo pregiudicata dal mancato perfezionamento dell'altra Vendita, e sopravvivrà alla risoluzione, fermo restando che, successivamente alla relativa Vendita, le relative Parti dovranno rinegoziare le pattuizioni relative alla *governance* di BMPS.

6. Tipo di patto parasociale

Le pattuizioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita che rilevano ai sensi dell'art. 122 TUF sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 122, comma 1 e 5 lett. a) e b).

7. Organi del patto parasociale

Le pattuizioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita non prevedono l'istituzione di organi per il relativo funzionamento.

8. Penali in caso di inadempimento

Nessuna penale è prevista per il caso di mancato adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di Compravendita (ivi incluse le pattuizioni parasociali in esso contenute).

9. Deposito

Le pattuizioni parasociali di cui al Contratto di Compravendita sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Siena in data 3 aprile 2014 (Numero Protocollo: SI/RI/PRA/2014/6195).

Le pattuizioni parasociali di cui all'Accordo Modificativo sono state depositate presso il Registro delle Imprese di Siena in data 2 maggio 2014 (Numero Protocollo: SI/RI/PRA/2014/7532).

Il presente estratto è disponibile sul sito internet www.fondazionemps.it.

Siena, 5 maggio 2014